



PARERE MOTIVATO
n. 236 del 7 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla terza variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Roncade (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 6 dicembre 2016 prot. n.477690;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Roncade con nota prot. n. prot. n. 19523 del 22.09.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 358029 del 22.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la terza variante parziale al Piano degli Interventi;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere ARPAV Treviso in data 27.10.16 class. X.20.07.

In riferimento alla Vs nota Prot. n.377769 del 5/10/2016, esaminata la documentazione fornita, si rileva quanto segue.

In merito alle **acque superficiali** sarebbe opportuno citare la fonte informativa specifica di quanto descritto alle pagg. 39 -40 e l'anno di riferimento.

Si raccomanda durante le fasi di cantiere la predisposizione di misure per prevenire rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e la corretta gestione delle acque di cantiere e di sostanze eventualmente rinvenute durante i lavori, in particolare nelle pertinenze dell'ex-area militare.

Relativamente alla matrice **suolo** il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi. Con riferimento poi a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, la parte relativa alla componente "Suolo e sottosuolo" al par. 4.3 (pag. 41) risulta molto carente in quanto considera solo l'aspetto geomorfologico e riporta un breve accenno all'uso del suolo.

Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti e dei benefici derivanti alla collettività dall'attuazione della variante di cui trattasi, che prevede la dismissione di edifici ed il ripristino del suolo ad uso agricolo-forestale, inoltre trascurando totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono restituite alla collettività nel momento in cui il suolo, prima occupato da superfici impermeabili, viene ripristinato. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Si vuole evidenziare come il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Il ripristino del suolo che era stato consumato rappresenta invece un sicuro incremento di valore ambientale dell'area.

In conclusione, da quanto si può desumere dalla documentazione presentata, si ritiene che l'intervento previsto sia coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

A tal proposito l'amministrazione comunale dovrà evitare che il credito edilizio generato dalla riduzione di cubatura non sia utilizzato per nuova edificazione al di fuori di quanto già previsto dalle disposizioni del PAT.

La matrice **rifiuti** viene trattata in modo esaustivo nel paragrafo 4.8.2. Si precisa che gli edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento che ha inviato la propria dichiarazione attestante che sono pervenute n.02 osservazioni corredate di relativa controdeduzione e parere tecnico dei valutatori nonché tecnici incaricati. Successivamente il Responsabile del procedimento dichiara che l'osservazione n. 2, presentata dalla ditta Cattolica Agricola sarl assume carattere ambientale per le motivazioni espresse nell'istruttoria di cui alla ns. precedente nota prot. 0025685 del 30.11.16, come sotto riportate.

**"ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI TERZA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
OSSERVAZIONE N.01 – DITTA DE VIDI LUCIANO – NOTA PROT N. 0025107 DEL 24.11.2016**

Sintesi contenuto: la Ditta richiede l'inserimento di un nuovo ambito di edificazione diffusa in località Biancade.

Controdeduzioni: l'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto non pertinente con l'oggetto della variante e comunque da valutare eventualmente in sede di variante al PAT.

Parere del Valutatore: si ritiene l'osservazione non accoglibile per le motivazioni sopra esposte

**OSSERVAZIONE N.02 – CATTOLICA AGRICOLA SRL – NOTA PROT. N. 0025380 DEL
28.11.2016**

Sintesi contenuto: La Ditta ha presentato un'osservazione al disposto normativo adottato relativamente all'art.65 – ambiti di interesse archeologico - in particolare al comma 2), richiedendo che :

1. *"venga stralciata la previsione che prevede la fascia di inedificabilità assoluta di 50 metri all'interno dell'area e che venga prevista una specifica disposizione dell'art. 65 delle Norme tecniche operative del PI che escluda la Prima fascia di rispetto di 50 metri dell'area, adeguando altri tav.2 – carta e vincoli e della pianificazione territoriale – del PI" . Tale considerazione nasce dal fatto che "non risultano effettuate le necessarie verifiche (tassativamente prescritte nel PAT)per accertare la presenza nel sottosuolo di tracce dell'agro – centuriato romano". La Ditta dichiara che "da indagine elettromagnetica svolta, (...) si esclude la presenza di strutture sepolte nel sottosuolo dell'area";*
2. *"la fascia di rispetto complessiva delle strade, ed in particolare della Via Annia, venga ridotta dagli attuali 200 metri a 125 metri e che venga adeguato l'articolo 65 , comma 2, delle norme tecniche operative del PI."*

Controdeduzione: l'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile:

1 Relativamente al punto 1) l'osservazione si ritiene non accoglibile in quanto:

- *L'articolo 5 del PAT– presenze archeologiche nel territorio - prevede che " gli interventi edilizi, i movimenti terra ed in particolare le escavazioni da attuare nella fascia di rispetto delle strade romane, riportate negli elaborati di progetto del piano dovranno essere preventivamente segnalati alla competente Soprintendenza. Salvo puntuali e motivate previsioni del P.I. tali fasce non sono da ammettersi nuove costruzioni". Tale norma è riferita appunto alla tutela e salvaguardia delle strade romane e non alla presenza dell'agro centuriato romano così come sostenuto nel punto 1) dell'osservazione della Ditta;*
- *Con la Variante al Piano degli Interventi si è provveduto a recepire quanto previsto al suddetto comma1) dell'art. 5 del Piano di Assetto del Territorio sviluppando il disposto normativo adottato, relativamente all'art. 65, e pertanto inserendo una fascia di assoluta in edificabilità pari a metri 50 dall'asse del tracciato individuato nella tavola n. 2 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – per le strade Romane Via Annia e Via Claudia Augusta.*

2. Relativamente al punto 2) l'osservazione risulta parzialmente accoglibile in quanto si ritiene di fare propri gli indirizzi del comitato composto dai tecnici del Ministero per i Beni Culturali e le attività culturali e Turismo e della Regione Veneto. Si ritiene accoglibile la proposta di ridurre la fascia di rispetto complessiva di 125m, ossia 62,5 metri ambo i lati, precisando che la fascia di inedificabilità di 50 metri, 25 metri ambo i lati, rimane inalterata come da norma adottata, per le



motivazioni esposte al punto precedente nonché perché tale ampiezza consente la piena tutela dell'ampiezza dell'antico sedime delle strade romane Annia e Claudia Augusta.

Parere del Valutatore: si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni sopra esposte."

Si propone di prendere atto del parere del Valutatore.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 198/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la terza variante parziale al Piano degli Interventi nel Comune di Roncade, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano degli Interventi nel Comune di Roncade in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati in particolar modo le raccomandazioni dell'ARPAV riguardanti la predisposizione di misure atte a prevenire rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e di sostanze eventualmente rinvenute durante i lavori, in particolare nelle pertinenze dell'ex area militare;
- devono essere attuate, in caso di rinvenimento di sostanze pericolose o contaminanti, tutte le misure di tutela e salvaguardia ambientale necessarie e previste dalla normativa vigente in materia;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni Vinca:
 1. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta*



bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

4. verificare e documentare, per il tramite del comune di Roncade, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso